

# CONVENZIONE

fra

**Repubblica e Cantone Ticino**  
rappresentato dal Consiglio di Stato  
e per esso dal Dipartimento delle Istituzioni  
(denominato in seguito: "DI")

e

**Federazione ticinese delle Società di tiro**  
(denominata in seguito: "FTST")

avente quale oggetto il disciplinamento delle attività di tiro fuori servizio nei poligoni di tiro del Canton Ticino.

\* \* \*

## **Richiamati:**

- Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
- l'Ordinanza sul tiro fuori del servizio del 5 dicembre 2003;
- l'Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio dell'11 dicembre 2003;
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986;

considerati gli obiettivi della politica cantonale definiti nel Piano direttore Cantonale in merito ai poligoni di tiro;

vista la necessità di disciplinare l'esercizio del tiro fuori servizio nei poligoni di tiro del Canton Ticino, allo scopo di tutelare la quiete e la salute pubblica e al contempo di garantire una regolare esplicazione delle attività di tiro;

tenuto conto della disponibilità da parte della Federazione ticinese delle Società di tiro (FTST) e delle Società di tiro a disciplinare e a limitare le proprie attività di tiro a favore del contenimento delle immissioni foniche;

**si conviene quanto segue:**

## **I In generale**

### **1. Campo d'applicazione**

La presente convenzione si applica a tutti gli esercizi di tiro militari fuori servizio e ai tiri sportivi.

Il tiro con armi di piccolo calibro (calibro 22) è escluso dalla presente convenzione.

### **2. Eccezioni**

Non sono disciplinati dalla presente convenzione, poiché già regolati da disposizioni federali, i seguenti tiri:

- Tiri della truppa e delle associazioni militari;
- Corsi di tiro per ritardatari e per rimasti;
- Tiri organizzati dai corpi di Polizia cantonale e comunale, dal Corpo delle guardie di confine e dalle Basi logistiche dell'esercito;
- Corsi organizzati dall'Ufficiale federale di tiro.

### **3. Effetto della convenzione**

La FTST assume l'impegno di far osservare le disposizioni della presente convenzione a tutte le Società di tiro affiliate.

Il Cantone assume l'impegno derivante dagli artt. 9 e 10 della presente convenzione.

## **II Disciplinamento dell'attività di tiro**

### **4. Divieti di tiro**

Il tiro è vietato nelle seguenti festività:

|                  |                      |                   |
|------------------|----------------------|-------------------|
| Capodanno        | Corpus Domini        | Digiuno federale  |
| Epifania         | Ascensione           | Ognissanti        |
| San Giuseppe     | Pentecoste           | Immacolata        |
| Venerdì Santo    | Lunedì di Pentecoste | Vigilia di Natale |
| Pasqua           | San Pietro e Paolo   | Natale            |
| Lunedì di Pasqua | Assunzione           | Santo Stefano     |

## **5. Limitazioni generali dell'attività di tiro**

### **5.1. Orari di tiro**

- nei giorni feriali l'attività di tiro è permessa nei seguenti orari:

mattino:           09.00 – 12.00  
pomeriggio:       13.30 – 19.30

- la domenica l'attività è permessa nei seguenti orari:

mattino:           09.00 – 12.00

Per poligoni di tiro con problemi dal punto di vista fonico la SMPP può imporre ulteriori restrizioni d'orario.

### **5.2. Tiro di domenica**

Le Società di tiro riducono al minimo indispensabile le attività di tiro di domenica.

In ogni poligono di tiro è autorizzato il tiro di domenica per un massimo di 5 mezze giornate all'anno, compresi i tiri obbligatori.

Il tiro della durata superiore a 2 ore è calcolato mezza giornata, un tiro della durata di 2 ore o meno è calcolato un quarto di giornata. Le 5 mezze giornate possono essere suddivise al massimo in 10 quarti di giornata (10 domeniche).

La domenica si può svolgere attività di tiro solo se non si è tirato il sabato mattina precedente. A questa regola è fatta eccezione per i "concorsi di società" e le "feste di tiro", secondo le Regole per il Tiro sportivo (RTSp) della Federazione sportiva svizzera di tiro (FSST) (ex tiri del gruppo B e C) e per quelli organizzati dalla FTST articolati sulle due giornate del fine settimana, oppure che si svolgono durante l'intera giornata di sabato.

## **6. Tiro obbligatorio**

Il tiro obbligatorio può essere organizzato dall'inizio di aprile a fine agosto. Per principio viene organizzato nel fine pomeriggio dei giorni lavorativi e il sabato; è data la possibilità ad ogni Società di tenere al massimo due tiri obbligatori di domenica.

## **7. Deroghe**

L'autorità militare cantonale, su istanza della FTST o delle Società, può accordare deroghe alle limitazioni fissate ai punti 5.1. e 5.2.

## **8. Informazione**

Le Società di tiro allestiscono il programma di tiro nel sistema informatico ASF/SAT entro il 25 marzo per il tiro obbligatorio e il tiro in campagna ed entro il 10 aprile per tutti gli altri tiri.

Le Società di tiro trasmettono ai Comuni interessati, per l'affissione all'albo comunale, il programma annuale di tiro, comprendente le date e gli orari di tiro così come inoltrano tempestivamente eventuali modifiche di programma.

Tali informazioni sono da inviare:

- al Comune dove è ubicato il poligono di tiro;
- ai Comuni del comprensorio di tiro;
- ai Comuni nelle immediate vicinanze del poligono di tiro;
- all'Autorità militare cantonale;
- alla Federazione ticinese Società di tiro.

### **III Sostegno cantonale al tiro**

#### **9. Promozione del tiro**

Il DI si impegna a garantire e promuovere l'attività di tiro secondo le norme vigenti.

#### **10. Poligoni di tiro**

Il DI si impegna alla realizzazione degli obiettivi del Piano direttore cantonale in materia di poligoni di tiro.

In particolare, tramite i Dipartimenti delle Istituzioni e del Territorio, promuove le misure di risanamento degli impianti di tiro per la costruzione di nuovi poligoni di tiro e per investimenti di risanamento e miglioria degli impianti esistenti.

Si impegna inoltre a fare in modo che, nella pianificazione relativa all'utilizzazione del territorio dei Comuni, non vengano compromesse, salvo interessi superiori e preminenti, le possibilità di esistenza dei poligoni di tiro.

### **IV Disposizioni finali**

#### **11. Durata e modifiche**

La presente convenzione è valida per 5 anni. Alla scadenza, se non disdetta con preavviso di 6 (sei) mesi per la fine dell'anno, la convenzione s'intende rinnovata per una durata indeterminata, potendo in seguito essere disdetta per lettera raccomandata previo preavviso di 6 (sei) mesi per la fine di ogni anno.

La convenzione del 6 aprile 1993 è abrogata e sostituita dalla presente.

Questa convenzione viene così concordata e firmata in 2 copie.

Bellinzona, .....05.04.2017.....

**DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI**

Il Direttore:

Norman Gobbi

Il Capo della SMPP:

Ryan Pedevilla

Giubiasco, 25.03.2017

**FEDERAZIONE TICINESE DELLE SOCIETÀ DI TIRO**

Il Presidente:

Doriano Junghi

La Segretaria:

Ivana Moretti

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);